

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Taranto seconda sezione civile in composizione monocratica in persona del Giudice ad essa assegnato Dott. Antonio Pensato ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 9848/2017 R.G.

TRA

_____ rappresentata e difesa dagli _____

_____ -opponente-

E

_____ rappresentati e difesi da _____

Andrea Abbruzzese

_____ -opposti-

Le parti precisavano le loro conclusioni come note scritte agli atti.

COINCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

_____ proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2723/2017 con cui il Tribunale di Taranto le aveva ingiunto di pagare in favore degli opposti l'importo di euro 10.329,14 in virtù di certificato di deposito emesso in data 8/1/1997. A fondamento della opposizione la opponente deduceva



l'intervenuta prescrizione del credito e che, comunque, lo stesso era stato estinto in data 3/12/1997. Chiedeva la revoca del decreto. Si costituivano in giudizio gli opposti replicando che erano in possesso dell'originale del certificato, sicchè non vi era stato alcun rimborso delle somme dovute, e che la prescrizione decorreva solo dalla data in cui avevano chiesto il pagamento degli importi dovuti e non era, quindi, maturata. Chiedevano il rigetto dell'opposizione. Preliminarmente va evidenziato che la presente controversia viene decisa secondo il rito della trattazione scritta, di cui al D.L. n. 18/2020 convertito in Legge n. 27/2020 e successive modificazioni ed integrazioni, per fronteggiare l'emergenza sanitaria da diffusione del contagio da Covid 19. Nel merito, l'opposizione di [REDACTED] è infondata e va, quindi, disattesa. La Suprema Corte (in tal senso Cass. civ. n. 788/2012) ha, di recente, rivisto i principi espressi in materia di deposito bancario giungendo a formulare la conclusione, qui condivisa nelle sue motivazioni, secondo cui lo stesso è da ritenersi contratto di durata e se non ha un termine di scadenza, e non vi è stato recesso della banca, la prescrizione del diritto del cliente alla corresponsione delle somme depositate inizia a decorrere solo dal giorno della richiesta di pagamento. Nella specie, il contenuto del rapporto negoziale instaurato tra [REDACTED] e [REDACTED], cui è pacificamente succeduta la odierna opponente, è consacrato nel documento avente natura di certificato di deposito al portatore prodotto in giudizio da [REDACTED] in lite. Tale documento indica quale data di emissione l'8/1/1997 e quale data di scadenza il 9/5/1997. In calce al certificato di deposito è indicato che alla scadenza la Banca pagherà l'importo innanzi riportato (£ 20.000.000) con i relativi interessi, che non è ammessa l'estinzione anticipata e che alla scadenza del vincolo il certificato cesserà di produrre interessi. Detta clausola implica la fissazione di un termine finale unicamente in relazione all'obbligo della Banca di versare gli interessi ultra legali riportati nel certificato, che cessa con la scadenza del 9/5/1997, ed all'obbligo del cliente di non richiedere la restituzione del capitale prima di detta data. Viceversa, la clausola in esame, per come formulata nel suo contenuto, non integra alcuna apposizione di un termine finale di cessazione automatica degli effetti dell'intero contratto alla data del 9/5/1997. Infatti, prevede il solo obbligo della banca di versare la sorte capitale con gli interessi ma non prevede un correlato obbligo del cliente di ritirare delle somme non appena scaduto il termine del 9/5/1997 né un diritto della banca di liberarsi dall'obbligazione di pagamento [REDACTED] resta del portatore del titolo. Pertanto, come detto, il termine del 9/5/1997 ha effetto unicamente sul vincolo di indisponibilità delle somme, che il correntista non può richiedere prima di detta data, e sulla decorrenza degli interessi ultra legali, che viene a cessare con il decorso del suindicato



termine. Ciò significa che, scaduto il termine di indisponibilità delle somme, il contratto di deposito non cessa i propri effetti ma si trasforma da deposito oneroso a deposito gratuito, mantenendo la propria natura giuridica di contratto di durata. Tale interpretazione del contenuto della clausola in esame trova conforto, in primo luogo, nell'art. 1362 comma 2 c.c. secondo cui la comune intenzione delle parti va accertata anche attraverso il comportamento complessivo delle parti sia precedente che successivo alla conclusione dello stesso. Nella specie, la banca depositaria ha continuato a detenere le somme oggetto del contratto rinveniente dal certificato di deposito anche dopo la scadenza del 9/5/1997, e per lunghi anni, senza mai intraprendere una procedura di liberazione coattiva dall'obbligo di pagamento, a conferma del fatto che la scadenza indicata nel titolo non si riferiva affatto alla cessazione del contratto ma solo all'obbligo di corrispondere gli interessi. Inoltre alla clausola in esame, nel dubbio interpretativo, va attribuito il significato più favorevole al cliente (art. 1371 c.c.), trattandosi di modulo notoriamente predisposto in modo unilaterale dall'istituto di credito che emette il titolo. Non essendovi un termine di scadenza del contratto la prescrizione del diritto del portatore di esigere il pagamento di capitale ed interessi non poteva iniziare a decorrere prima che il portatore stesso chiedesse il pagamento del credito relativo. Nella specie, la prima richiesta di pagamento risulta inoltrata alla Banca nel 2013 e, quindi, alla data di notifica del decreto ingiuntivo (14/11/2017), che ha interrotto la prescrizione (art. 2943 c.c.), non era maturato il termine decennale (art. 2946 c.c.) previsto per la estinzione dei diritti a seguito di mancato esercizio. L'eccezione di prescrizione della opponente va, quindi, respinta. Uguale sorte merita l'eccezione di intervenuto pagamento del credito incorporato nel certificato di deposito. Sul punto la opponente ha del tutto ommesso di provare di aver rimborsato le somme per cui è causa essendosi limitata a produrre documenti contabili di sua unilaterale formazione che, in assenza di quietanza dell'avente diritto, non possono formare alcuna prova a suo favore. Inoltre, l'eventuale pagamento delle somme dovute, anche ove realmente avvenuto, sarebbe da ritenersi compiuto in favore di soggetto non legittimato atteso che il certificato di deposito è al portatore sicché il pagamento, per essere liberatorio dal relativo debito, doveva necessariamente eseguirsi in favore del possessore dell'originale del titolo. Tuttavia l'originale del certificato è ancora pacificamente in possesso degli opposti, nella loro incontestata qualità di eredi del sottoscrittore. Sicché un pagamento a favore di altri soggetti, ove realmente avvenuto, sarebbe da ritenersi compiuto a favore di soggetto non legittimato in quanto diverso da quelli indicati dall'art. 1188 c.c.. Sussistendo il diritto degli opposti di esigere il pagamento delle somme pretese in via monitoria, in



quanto in possesso del titolo rappresentativo del credito al portatore, l'opposizione va disattesa ed il decreto ingiuntivo qui impugnato va dichiarato esecutivo (art. 653 c.p.c.). Alla soccombenza della opponente segue la sua condanna alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio in favore degli opposti, liquidate e distratte come da separato dispositivo (art. 91 c.p.c.).

P.Q.M.

Il Tribunale di Taranto seconda sezione civile in composizione monocratica in persona del Giudice ad essa assegnato Dott. Antonio Pensato definitivamente pronunciando nella causa di cui all'epigrafe così provvede:

- 1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara la esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 2723/2017;
- 2) Condanna [REDACTED] alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio in favore degli opposti liquidate in euro 4835,00 per compensi, oltre IVA, CAP e rimborso spese generali nella misura di legge da distrarsi in favore dei difensori degli opposti dichiaratisi anticipatari.

Taranto, 15/9/2020

Il Giudice Dott. Antonio Pensato

